

Tribunale di Ravenna, sentenza n. 362 del 29.05.2023 - Est. Vicini

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2392/2020 promossa da:

A.X- ATTORE contro C.-CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.XXXX B.XXX, avvocato, ha promosso il presente giudizio nei confronti di C.XX G.XXX & P.X s.r.l. al fine di far dichiarare l'invalidità per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1439 c.c., o in subordine la risoluzione per inadempimento della convenuta, di un contratto stipulato in data 10/06/2016 e intitolato " " I.XXXXXXX per la predisposizione di analisi econometrica " " (doc. 6. allegato all'atto di citazione affidato alla società G.XXX lo svolgimento di una serie di attività finalizzate al recupero di somme indebitamente corrisposte alla Cassa di -- nell'ambito di alcuni rapporti contrattuali (due conti correnti e tre mutui ipotecari) intrattenuti dall'attore e dalla di lui moglie, E.XXX M. L.XXXXXXXX, con detto istituto di credito. Più precisamente, l'avv. B.XXX aveva incaricato la società G.XXX di: - far predisporre da consulenti di fiducia della convenuta perizie concernenti eventuali anomalie giuridicofinanziarie presenti nei cinque contratti bancari stipulati dai coniugi B.XXXXXXXXXXXXXXXXXX con la Cassa di ----, al fine di calcolare le somme da richiedere in futuro a quest'ultima, anche in via giudiziale; - individuare un avvocato/dominus che avrebbe gestito l'eventuale successiva assistenza legale/giudiziale ad un costo predeterminato di 700, 00 per ciascuna pratica; - individuare un eventuale consulente tecnico di parte che avrebbe rappresentato l'attore | o durante la C.T.U. ad un costo predeterminato di 1.000, 00 per ciascuna pratica; - individuare una società di Assicurazioni e negoziare con questa polizze di tutela legale a condizioni favorevoli per il mandante, che quest'ultimo avrebbe potuto sottoscrivere per tutelarsi nel caso di un'eventuale soccombenza. 2 L'attore lamenta che: - le perizie predisposte nel suo interesse dai professionisti incaricati dal Centro G."risultavano redatte attraverso l'utilizzo di un mero software, senza tenere conto delle specificità di ogni singolo rapporto, né della giurisprudenza al tempo ormai consolidatasi, e apparivano dunque inidonee a sostenere in giudizio la tesi di un'illecita contabilizzazione di interessi moratori e anatocistici da parte della banca; - il Centro G.XXX non disponeva di una rete di professionisti esperti in diritto bancario, disposti ad agire per un onorario concordato; - le polizze assicurative di tutela legale, di cui il Centro G. avrebbe dovuto negoziare termini e condizioni, non furono mai attivate e consegnate all'attore, essendo stata revocata alla società S.XXXXXXX s.r.l., che avrebbe dovuto emetterle, la convenzione con la compagnia D. La società C.X G.XXX & P.X s.r.l. è rimasta contumace. All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue. Le doglianze attoree appaiono ampiamente fondate. Le cinque perizie contabili consegnate all'attore dalla convenuta (docc. 12-16 allegati all'atto di citazione) evidenziano presunte irregolarità commesse dalla banca nei rapporti contrattuali intercorsi con i coniugi B.XXX, che legittimerebbero richieste di restituzione di ingenti somme da parte di questi ultimi (per un totale superiore a 150.000, 00); ma da un esame anche sommario delle relazioni peritali le possibilità di effettivo recupero di tali somme per via giudiziale non appaiono realistiche, tenuto conto del carattere ampiamente "seriale" delle perizie in questione e della scarsa consistenza di molte argomentazioni poste a fondamento delle risultanze peritali; tanto che l'avv. E.XXX B, che inizialmente avrebbe dovuto assumere la difesa dell'odierno attore nel contenzioso da instaurare contro la Cassa di --, manifestò serie perplessità sulle prospettive di successo di un'eventuale azione giudiziaria promossa sulla base

delle suddette perizie (doc. 18/A allegato all' atto di citazione). Va inoltre considerato che all' attore non vennero fornite adeguate informazioni sui risultati economici che avrebbe potuto realisticamente conseguire attraverso l' azione legale che gli veniva consigliato di intraprendere, dato che il dott. P. G.X (legale rappresentante e amministratore della società convenuta), all' esito delle preanalisi effettuate, gli prospettò praticamente come certo il recupero della somma di 150.000, 00 (v. la testimonianza resa da E.X M. L.XXX all' udienza del 04/11/2021). Risulta inoltre che l' avv. V. - al quale l' attore conferì procura alle liti su indicazione del dott. G.XXX, avendogli quest' ultimo suggerito di rivolgersi a detto professionista in seguito alle perplessità manifestate dall' avv. E.X B.X- richieste all' avv. B.XXX, dopo la conclusione con esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, un anticipo di 1.000, 00 per domiciliazione, 750, 00 per spese generali ed 650, 00 per spese esenti, oltre ad accessori di legge, per la sola predisposizione dell' atto di citazione, somma assai più alta di quella che era stata pattuita dall' attore con il Centro G.X per l' intero giudizio (3.500, 00, pari a 700, 00 per ciascuna delle cinque pratiche), non ritenendosi l' avv. G.Xi n alcun modo vincolato dagli accordi contrattuali intervenuti tra le odierne parti in causa relativamente al costo dell' assistenza legale (docc. 33, 34 e 35 allegati all' atto di citazione). Risulta infine che non vennero mai attivate e consegnate all' attore le polizze assicurative previste contrattualmente, tanto che in data 11/06/2018 il dott. G.XXX si dichiarò disponibile ad accreditare i relativi premi pagati dall' avv. B.XXX per complessivi 1.100, 00 sul conto di quest' ultimo, qualora effettivamente tali polizze non fossero state emesse (doc. 41 allegato all' atto di citazione). A. luce di quanto sopra esposto appare evidente che la società C.X G.XXX & P.X s.r.l. si è resa responsabile di una serie di gravi inadempimenti nei confronti dell' avv. A.X B.XXX, che giustificano senz' altro l' accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto di mandato stipulato in data 10/06/2016 tra le odierne parti in causa, intitolato "Incarico per la predisposizione di analisi econometrica " ". Non si ravvisano invece profili di invalidità del suddetto contratto. L' attore ha conseguentemente diritto alla restituzione della somma di 14.100, 00 complessivamente versata alla convenuta in esecuzione del predetto contratto (docc. 7, 10 e 11 allegati all' atto di citazione), maggiorata degli interessi legali. Merita accoglimento anche la domanda attorea di risarcimento dei lamentati danni da inadempimento contrattuale, che vanno individuati nella spesa di 180, 00 inutilmente sostenuta per il procedimento di mediazione obbligatoria promosso nei confronti della banca con l' assistenza dell' avv. G.X (doc. 28 allegato all' atto di citazione), nonché nei riflessi patrimoniali negativi di tutto il tempo perduto dall' attore e di tutta l' attività inutilmente svolta dal medesimo (ricerca di documentazione, telefonate, corrispondenza, viaggi, accessi presso studi professionali, partecipazione al suddetto procedimento di mediazione, ecc.) per mettere la società G.XXX ed i professionisti designati dalla stessa nelle condizioni di poter espletare gli incarichi loro conferiti; riflessi negativi che possono liquidarsi in via equitativa nella misura di 3.000, 00, oltre a rivalutazione e interessi. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede: 1) dichiara risolto per inadempimento di C.XG. & P.X s.r.l. il contratto di mandato concluso tra le odierne parti in causa in data 10/06/2016, intitolato "Incarico per la predisposizione di analisi econometrica " " (doc. 6. allegato all' atto di citazione); 2) condanna C.XX G.XXX & PXX s.r.l. alla restituzione in favore di A.XXXX B.XXX della somma di 14.100, 00, versata dall' attore alla convenuta ai fini dell' esecuzione del mandato conferitole, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo; 3) condanna C.X G.XXX & P.XXX s.r.l. al pagamento in favore di A.XXXX B.XXX dell' ulteriore somma di 3.180, 00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre agli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno dalla domanda al saldo effettivo; 4) respinge ogni altra domanda attorea; 5) condanna la convenuta a rifondere all' attore le spese del presente giudizio, che liquida in 264, 00 per anticipazioni ed 4.500, 00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Ravenna, il giorno 26/05/2023.
Il Giudice (dott. Massimo Vicini)